



ORDINANZA N° 24/2024/ADSP-MTMI

OGGETTO:	Porto di Gioia Tauro - Accordo Quadro avente ad oggetto il servizio di tipo A inerente a "recupero, messa a secco e trasporto", il servizio di tipo B inerente a "recupero, messa a secco, trasporto, distruzione e smaltimento" e il servizio di tipo C inerente a "distruzione e smaltimento" di imbarcazioni utilizzate per l'immigrazione clandestina approdate nel territorio della Regione Calabria. CIG 9542403012 - CUI: S97210890584202200032. Contratto attuativo n. 5 relativo al servizio del servizio di tipo C inerente a "distruzione e smaltimento" di n. 1 imbarcazione utilizzate per l'immigrazione clandestina approdate nel territorio della Regione Calabria e alata presso il Cantiere ZEN nel porto di Gioia Tauro
-----------------	--

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTI** in particolare l'articolo 6, comma 4, lett. a) in combinato disposto, con il l'art. 59, punto 10), del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, parte marittima, emanato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328, in base ai quali competono all'Autorità di Sistema Portuale, i poteri di ordinanza, con particolare riguardo alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18/06/2021 con il quale l'A.I. (CP) Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;
- VISTO** Il Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio n. 138/2024 del 06/06/2024 di nomina del Segretario Generale f.f. I Dott. Pasquale Faraone;

- VISTO** l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;
- VISTO** l'art. 27, comma 3, della L. 84/94 e s.m.i., il quale stabilisce che i piani regolatori portuali vigenti alla data di entrata in vigore della suddetta Legge conservano efficacia fino al loro aggiornamento, da effettuarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 5;
- VISTO** l'Accordo Quadro - Contratto Attuativo n. 5 - ADM.DGDR0106.REGISTRO INTERNO.0000526.12-04-2024-R, stipulato tra L'Agazia delle Dogane e dei Monopoli, partita IVA 06409601009 - C.F. 97210890584 e, per essa, la DT-X Direzione Regionale per la Calabria, Ufficio Affari Generali, e la società RIM TR Srl P. IVA 06755341218, con sede in San Giorgio a Cremano (NA), via Carceri Vecchie n. 12, avente ad oggetto il servizio di tipo A inerente a "recupero, messa a secco e trasporto", il servizio di tipo B inerente a "recupero, messa a secco, trasporto, distruzione e smaltimento" e il servizio di tipo C inerente a "distruzione e smaltimento" di imbarcazioni utilizzate per l'immigrazione clandestina approdate nel territorio della Regione Calabria. CIG 9542403012 - CUI: S97210890584202200032. Contratto attuativo n. 5 relativo al servizio del servizio di **tipo C inerente a "distruzione e smaltimento" di n. 1 imbarcazione** utilizzate per l'immigrazione clandestina approdate nel territorio della Regione Calabria e alata presso il Cantiere ZEN nel porto di Gioia Tauro;
- CONSIDERATO** che il su citato Contratto attuativo n. 5, si riferisce anche al servizio di tipo C inerente a "distruzione e smaltimento" di n. 1 imbarcazione utilizzata per l'immigrazione clandestina approdate nel territorio della Regione Calabria e alata nel Cantere ZEN nel Porto di Gioia Tauro;
- VISTA** l'istanza RIM TR – Prot. N. 31 del 30/07/2024, assunta al prot. n. 21380 E/2024 del 30/07/2024, con la quale la Ditta RIM TR Srl P. IVA 06755341218, con sede in San Giorgio a Cremano (NA), via Carceri Vecchie n. 12, in qualità di Appaltatore e Consegnatario delle imbarcazioni da rimuovere/distuggere con la conseguente assunzione da parte dello stesso delle responsabilità (all'art. 11 del capitolato tecnico), per tutta la durata delle operazioni, ha richiesto all'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, l'autorizzazione all'accesso nelle aree demaniali marittime, nonché ad effettuare ex cantiere ZEN del Porto di Gioia Tauro, le operazioni di "distruzione e smaltimento" di n. 1 imbarcazione utilizzata per l'immigrazione clandestina e ubicata all'interno del sedime demaniale portuale, nello specifico nella zona demaniale marittima già destinata a manutenzione e la riparazione di parti di navi, nonché la costruzione di unità da diporto, per la quale era stata rilasciata apposita concessione per Atto Formale Suppletivo n° 04/2008 del 30/04/2008 (mq. 27.500 circa) alla Ditta Zen Marine S.r.l.
- VISTO** il Piano Operativo di Sicurezza (POS), presentato a corredo della suddetta istanza, impostato anche sulla base delle disposizioni previste dall'art. 96 del D.lg. 81/2008 e s.m.i., nonché parte integrante del contratto di appalto con le imprese esecutrici delle lavorazioni.
- CONSIDERATO** che la validità temporale della presente Ordinanza è correlata alla durata di esecuzione delle predette attività e, nello specifico a partire dal rilascio della stessa, fino al completamento delle successive operazioni di distruzione e smaltimento dell'imbarcazione identificata al n. 13 del prospetto riportato nella su richiamata istanza di autorizzazione, e conseguenziale bonifica delle aree di intervento;

- CONSIDERATO** pertanto necessario, provvedere all'adozione di ogni misura amministrativa in relazione alle aree demaniali marittime, rientranti nella circoscrizione territoriale di questa Autorità di Sistema Portuale - MTMI, mediante apposito provvedimento ordinatorio interdittivo a tutela della pubblica e privata incolumità, oltre che per l'installazione e la messa in sicurezza di tutte le strutture e le attrezzature necessarie allo svolgimento delle operazioni richieste;
- PRESO ATTO** che nulla osta ai soli fini demaniali marittimi e, fatte salve le altre autorizzazioni e/o nulla osta rientranti nella competenza di altri Enti/Amministrazioni, alla temporanea destinazione dell'area per le attività sperimentali di cui sopra;
- VISTO** l'art. 59, numero 10), del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione che stabilisce che l'Autorità competente, con propria Ordinanza pubblicata all'albo d'ufficio, regola tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che ivi si esercitano;
- VISTO** il Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, approvato con Delibera del Comitato Portuale n° 136/2020 in data 30/04/2020, fruibile sul sito istituzionale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro all'indirizzo: www.portodigioiatauro.it/albopretorio/provvedimenti;
- VISTO** il Decreto Legislativo 9/4/2008 n. 81 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 3/8/2009 n. 106;
- VISTA** l'Ordinanza n. 37/2007 di emanazione del regolamento relativo la disciplina degli accessi nell'ambito portuale di Gioia Tauro;
- IN VIRTU'** dei poteri conferitigli dalla legge 84/94 e s.m.i., nonché dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 257 del 18/06/2021;
- VISTO** l'art. 6, comma 4, lett. a) della L. 84/94 e s.m.i. che attribuisce alle AdSP poteri di ordinanza nelle materie ivi indicate;
- VISTO** altresì l'art. 8, comma 3, lett. m) della L. 28/1/94, n. 84 e s.m.i.;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che la Ditta RIM TR Srl P. IVA 06755341218, con sede in San Giorgio a Cremano (NA), via Carceri Vecchie n. 12, procederà all'effettuazione dei lavori di "distruzione e smaltimento" di n. 1 imbarcazione utilizzate per l'immigrazione clandestina approdate nel territorio della Regione Calabria e alata presso il Cantiere ZEN nel porto di Gioia Tauro.

ORDINA

ART.1 - ZONE DI INTERDIZIONE

E' vietato l'accesso, il transito e la sosta di persone e di qualsiasi tipo di veicolo sulle zone del demanio marittimo, situate all'interno del sedime portuale di Gioia Tauro "ex cantiere ZEN MARINE", ad eccezione del personale appositamente autorizzato.

ART. 2 MODALITA' OPERATIVE - FASI

La società RIM TR r.l., con sede in San Giorgio a Cremano (NA), via Carceri Vecchie n. 12 - P.IVA 06755341218, è obbligata, durante il periodo di utilizzo delle zone demaniali marittime oggetto della presente ordinanza ad assicurare un piano, nel quale vengano esplicitati i particolari delle modalità operative delle diverse attività (distruzione - smaltimento), nonché organizzare le attività di campo, secondo un preciso ordine cronologico. Inoltre, procedere ad una valutazione dei rischi e azioni di prevenzione e protezione per ogni singola fase di indagine.

ART.3

INSTALLAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CANTIERE TEMPORANEO

La società RIM TR r.l., con sede in San Giorgio a Cremano (NA), via Carceri Vecchie n. 12 - P.IVA 06755341218 e/o le ditte alle quali la stessa si affiderà dovrà realizzare:

1. Delimitazione dell'area di cantiere con transenne a terra per garantire la sicurezza, degli addetti alle operazioni autorizzate, e la pubblica incolumità; la stessa sarà utilizzata anche come area di sosta dei mezzi impiegati e di deposito delle attrezzature utilizzate;
2. Posizionamento di specifica e idonea segnaletica diurna e notturna, di divieto, di pericolo, di obbligo e di informazioni nell'ambito dell'area di cantiere;
3. Attuazione di ogni possibile misura di prevenzione volta ad impedire la fuoriuscita e spandimento di liquidi, o altre sostanze in mare;
4. Qualsiasi tipo di rifiuto (raccolta di rottami ferrosi) che emergerà durante le operazioni di demolizione, dovrà essere opportunamente classificato attraverso il sistema di codifica (CER) e corredato di specifiche misure per la gestione dei rifiuti pericolosi, sanitari e biodegradabili;
5. Per tale ultima tipologia di rifiuti bisogna prevedere il trasferimento degli stessi presso idonei impianti di recupero/smaltimento entro 48 ore dal prelievo; in ogni caso per tutti i rifiuti prodotti dalle operazioni sarà necessario indicarne il quantitativo;

ART. 4 PRESCRIZIONI

La società RIM TR r.l., con sede in San Giorgio a Cremano (NA), via Carceri Vecchie n. 12 - P.IVA 06755341218 è obbligata, durante il periodo di utilizzo delle zone demaniali marittime oggetto della presente ordinanza, a:

- delimitare l'area demaniale marittima richiesta in consegna per effettuare i lavori di distruzione e smaltimento dell'imbarcazione indentificata al n. 13 del prospetto riportato nella su richiamata istanza di autorizzazione, adottando tutte le previste misure di protezione - come esposte nel P.O.S. allegato - provvedendo ad installare idonea recinzione, secondo la normativa vigente in materia, per garantire la totale sicurezza verso terzi e degli operatori nell'allestimento del cantiere;

- sull'area demaniale in argomento dovranno essere realizzate gli interventi indicati e previsti nell'Accordo Quadro - Contratto Attuativo n. 5, in premessa citato;

- svolgere le attività solo nelle ore diurne;

- assumere tutte le responsabilità connesse al Datore di lavoro per come definito dall'art. 2 comma 1, lett. b) del citato D. L.vo n° 81/2008 e s.m.i., con particolare riguardo al Capo III^ Sezione I^ della citata legge delegata;

- predisporre idonee barriere interdittive che impediscano l'accesso e la sosta di persone o mezzi sulle aree demaniali marittime interessate; tali transennamenti dovranno essere posti in maniera tale da garantire comunque il raggiungimento delle confinanti aree demaniali marittime portuali ai fini dell'ordinario svolgimento delle attività;

- rispettare le norme in materia urbanistica, di edilizia in zona sismica di cui alla Legge n. 64/74, del D. M. 16/1/96, tutela ambientale antinquinamento e, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti;

- rispettare le disposizioni e i relativi adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al D.L. n. 81/2008 e s.m.i.;

- porre in essere ogni accorgimento al fine di evitare inquinamento marino, secondo le disposizioni vigenti in materia;

- durante il corso dei lavori, l'impresa esecutrice non dovrà intralciare il transito ed apporrà, in siti idonei, sull'area demaniale in argomento, appositi segnali di prescrizione diurni e notturni onde evitare infortuni e danni a persone e cose che resteranno ad esclusivo carico e colpa della ditta stessa;

- prima dell'avvio dei lavori, dovrà darne comunicazione all'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ed alla Capitaneria di Porto di Gioia Tauro e durante l'esecuzione degli stessi oltre che nel corso della durata della presente ordinanza dovrà porre in essere ogni utile accorgimento e misura a tutela della pubblica incolumità;

- la manutenzione ordinaria degli impianti e delle attrezzature, incluse le dotazioni informatiche ed elettroniche;

- l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, certificazioni e nulla osta necessari, anche sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione incendi;

- il mantenimento in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza adottate a norma della certificazione;

- il ripristino per danni che derivassero agli impianti per gli usi non consentiti;

- gli oneri necessari per le verifiche di controllo ed il rinnovo di tutte le certificazioni, permessi e nulla – osta, ivi comprese quelli in materia di antinfortunistica e prevenzione incendi, nessuna esclusa;

- rispettare scrupolosamente la normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, avuto particolare riguardo al D. Lgs. 152/2006 del 3/4/2006, nonché delle pertinenti ordinanze emanate in materia dalle autorità competenti, avendo cura di rimuovere i rifiuti urbani e speciali assimilati prodotti nelle aree interessate, con l'avvertenza che, in difetto, si procederà in danno della società RIM TR r.l..

ART. 5

LAVORAZIONI PRESSO IL CANTIERE TEMPORANEO

La società RIM TR r.l., con sede in San Giorgio a Cremano (NA), via Carceri Vecchie n. 12 - P.IVA 06755341218 e/o le ditte alle quali la stessa si affiderà dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. I lavori di posizionamento delle imbarcazioni per la sosta il deposito e la custodia dovranno avvenire con l'utilizzo di idonei strumenti lavorativi adibiti a tale scopo;
2. I rifiuti, di qualsiasi genere, dovranno essere depositati temporaneamente all'interno dell'area in appropriati contenitori stagni e trasferiti fuori dal porto entro sei giorni dal loro deposito - sabato e domenica esclusi;
3. Eventuali attività di saldatura con uso fiamma (cannello ossiacetilenico) all'interno dell'area dovranno essere preventivamente sottoposte all'approvazione del Settore Vigilanza e Sicurezza dell'Autorità di Sistema Portuale MTIM, previa acquisizione, in caso di saldatura in ambiente chiuso, del previsto N.O. gas-free rilasciato dal Chimico di Porto;

ART. 6

LAVORAZIONI PRESSO IL CANTIERE TEMPORANEO

(Prevenzione incendi nei luoghi di lavoro)

Qualora l'attività di cantiere richieda lo svolgimento di attività di cui al punto 3) dell'art. 5, per quanto concerne la prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, la Ditta Incaricata, dovrà produrre, prima dell'inizio delle lavorazioni, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, alla Capitaneria di Gioia Tauro ed all'Autorità di Sistema Portuale MTMI, la seguente documentazione attestante l'osservanza del D. Lgs n. 81/2008 con riferimento alla classificazione del rischio di incendio:

1. Documento di valutazione dei rischi (art. 17, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 81/2008 e s.m. i.);
2. Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 17, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
3. Designazione degli addetti alla lotta antincendi ed alla gestione delle emergenze (art. 18, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 81/2008 e s.m. i.);
4. Informazione dei lavoratori sui rischi di incendio, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, nonché sulla gestione delle emergenze (art. 36, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
5. Formazione dei lavoratori sui rischi di incendio, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, nonché sulla gestione delle emergenze (art. 37, comma 9, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
6. Piano di emergenza (art. 5 del D. M. 10/03/1998);
7. Predisposizione di una viabilità di servizio idonea per i mezzi di soccorso ed antincendio;
8. Predisposizione varco, recinzione di cantiere ed idonea segnaletica di sicurezza;
9. Realizzazione di una fascia di rispetto tagliafuoco di 20 m lungo tutto il perimetro del cantiere;
10. Organizzare un sistema antincendio che preveda la presenza di, idonei estintori idrici o a schiuma.

11. Preparare planimetria dell'area di cantiere recante i presidi di sicurezza ed antincendio e la localizzazione dei depositi di bombole piene e di quelle vuote;
12. A lavori ultimati la società RIM TR r.l., dovrà produrre alla Capitaneria di Porto di Gioia Tauro ed all'Autorità di Sistema Portuale - MTMI il certificato di regolare esecuzione dei lavori corredato di rilievo fotografico.

ART. 7

OBBLIGHI DELL'IMPRESA ESECUTRICE

L'impresa affidataria dovrà osservare la normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di tutte le norme vigenti, in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08 del 09/04/2008, per quanto applicabile, e all'articolo 27 del D. Lgs. 272/99;

L'Impresa autorizzata assumerà la responsabilità di datore di lavoro, a mente dell'art. 3, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 272/99;

L'impresa esecutrice è obbligata, nella predisposizione delle barriere interdittive e della segnaletica monitoria, allo scrupoloso rispetto della pertinente legislazione in materia antinfortunistica ed igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro avuto particolare riguardo al D. Lvo 81/2008 come successivamente modificato ed integrato.

L'impresa esecutrice è del pari obbligata allo scrupoloso rispetto della legislazione in materia antinfortunistica ed igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro anche per quel che riguarda lo svolgimento delle relative attività; durante le operazioni di assemblaggio mediante saldatura, dovranno essere garantite dalla ditta esecutrice dei lavori, tutte le condizioni di sicurezza individuale ed ambientale, secondo la normativa vigente previste per questa tipologia di interventi, attenendosi alle procedure ed alle indicazioni importate nel Piano operativo di Sicurezza allegato di cui al g. lgs. 81/2008.

La Ditta esecutrice dovrà altresì predisporre e concertare preventivamente, per gli aspetti prettamente ambientali, il piano di smaltimento con l'A.S.P. di competenza.

Qualora, inoltre, i lavori richiedessero l'impiego di fiamma ((utilizzo di ossitaglio (propano e ossigeno)) si fa rinvio alle prescrizioni dettate dall'Ordinanza commissariale n. 17/2018 in data 21/11/2018 dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro (ora *Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio*).

Una volta terminate le succitate operazioni, dovranno essere ripristinate, a cura e spese della ditta esecutrice, le condizioni originarie dello stato dei luoghi, procedendo se necessario ad una eventuale ed ulteriore bonifica straordinaria dell'area di cantiere.

IL DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEVE:

1. designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
2. nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
3. fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico competente, ove presente;

4. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

5. richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione.

In caso di rimozione di materiali isolanti, pitture ed altri rivestimenti, quando è possibile devono essere fornite informazioni adeguate sulla natura dei materiali e se esistono particolari rischi, essi devono essere identificati.

ART. 8

OBBLIGHI IN CASO DI LAVORI CON FONTI TERMICHE CHE SI ESEGUONO NELLE ZONE DEMANIALI MARITTIME PORTUALI DI COMPETENZA DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE MTMI

Il coordinatore dei lavori ha la responsabilità della sicurezza dei lavori ed ha il compito di coordinare gli interventi al fine di garantire una maggiore sicurezza dei lavoratori preposti alle operazioni, nonché i pericoli derivanti da scoppio o incendio, con particolare riguardo all'applicazione delle vigenti norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro.

In particolare egli deve:

1. verificare che i materiali e le attrezzature impiegate per i lavori siano consentite dalla vigente normativa;
2. prima di effettuare i lavori accertarsi che la zona dove si effettueranno le operazioni sia sgombra da materie infiammabili o combustibili;
3. accertarsi che le dotazioni antincendio siano in regola con la vigente normativa per quanto concerne il funzionamento, l'omologazione, il collaudo e le visite periodiche;
4. assicurare una continua sorveglianza nella zona delle operazioni anche a mezzo di personale addetto;
5. assicurarsi del ripristino stato dei luoghi al termine delle operazioni;
6. sospendere immediatamente le operazioni che possono rappresentare un pericolo ed in caso di necessità informare tempestivamente la Capitaneria di Porto di Gioia Tauro al numero telefonico 0966/611603 ovvero al numero BLU 1530 ed i Vigili dei Fuoco al numero di soccorso 115.

PRECAUZIONI PARTICOLARI DA TENERE DURANTE L'ESECUZIONE DI LAVORI CON FONTI TERMICHE

Gli addetti all'esecuzione di lavori con fonti termiche dovranno attenersi alle vigenti normative sulla sicurezza ed igiene sui lavoro e conformarsi alle presenti disposizioni: FIAMMA OSSIDRICA (cannello ossiacetilenico)

1. Sarà obbligatorio l'uso della valvola idraulica, munita di rubinetto, per l'intercettazione di gas. Detta valvola dovrà assicurare la neutralizzazione di qualsiasi ritorno di fiamma che si possa verificare nella condotta del gas;

2. l'operatore dovrà indossare idonea protezione individuale quali schermo di protezione del viso, guanti isolanti, indumenti parascintille;
3. fra l'erogazione della fiamma e le bombole ovvero i generatori o gasometri dovrà intercorrere una distanza di almeno 10 metri riducibile a 5 metri nel caso che gli stessi siano protetti contro le scintille e l'irradiazione del calore, o usati per lavori all'esterno;
4. il trasporto delle bombole ovvero dei gasometri deve essere effettuato mediante mezzi atti a garantire la stabilità degli stessi ed evitare urti pericolosi; gli stessi, quando si effettuino lavori, devono essere sufficientemente ancorati a terra al fine di evitarne la caduta, le bombole che non sono in funzione dovranno avere il cappelletto a vite;
5. le bombole di ossigeno, di idrogeno e di acetilene dovranno essere contrassegnate con l'esatto nome tecnico della materia contenuta, munite della prevista etichettatura e del previsto certificato di collaudo;
6. dovranno essere presenti in zona idonei approntamenti antincendio di cui un recipiente d'acqua per il raffreddamento del cannello, idonei estintori idrici o a schiuma, ed eventualmente sabbia.

ARCO VOLTAICO

1. Per l'uso dell'arco voltaico dovranno essere impiegate fonti elettriche derivanti da un trasformatore il cui circuito secondario sia isolato o da macchine rotanti di conversione;
2. i lavoratori addetti alla saldatura dovranno essere forniti di pinze porta elettrodi completamente isolate, guanti isolanti, casco con visiera per la protezione del viso, cuffia protettiva per le radiazioni U.V., pedane o calzature isolanti;
3. la zona dovrà essere sgombra da persone estranee alle operazioni e ogni qualvolta sia possibile la zona dovrà essere delimitata da schermi di intercettazione delle radiazioni;
4. dovranno essere presenti in zona idonei approntamenti antincendio a polvere ovvero CO₂.

PROCEDURE PER LAVORI CON FONTI TERMICHE

Comunicazione scritta dell'inizio e della fine delle operazioni all'Autorità di Sistema Portuale - MTMI e nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. siano in possesso di regolamenti interni per la sicurezza che indichino le precauzioni da tenere per l'esecuzione dei lavori con specificate le distanze da merci pericolose in caso di lavori in particolari aree. Le norme contenute nei predetti piani non devono contrastare con le Leggi in materia di sicurezza e igiene del lavoro;
2. sia predisposto un adeguato servizio di prevenzione, rilevazione ed estinzione degli incendi;
3. le condizioni meteorologiche non devono consentire lo spargimento di scorie incandescenti;
4. non devono essere presenti per un raggio di 200 metri operazioni di buncheraggio.

ART. 9

MANLEVA

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, partita IVA 06409601009 - C.F. 97210890584 e, per essa, la DT-X Direzione Regionale per la Calabria, Ufficio Affari Generali e la società RIM TR Srl P. IVA 06755341218, con sede in San Giorgio a Cremano (NA), via Carceri Vecchie n. 12, risponderanno di ogni rischio e danno, diretto ed indiretto, a persone e/o a cose derivante o comunque conseguente alla messa a disposizione delle aree demaniali marittime portuali, ed all'esercizio dell'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza, con l'impegno ad ottenere e porre in essere, anche sotto il profilo autorizzativo, concessorio e di permessi, tutto quanto necessario ad operare nel rispetto della normativa vigente e con particolare ma non esclusivo riferimento alle disposizioni statali normative ed amministrative in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio, security, ecc., in ordine alla corretta gestione delle aree demaniali marittime messe a disposizione ed all'esercizio delle attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza.

L'Autorità di Sistema Portuale MTMI si intende completamente manlevata da ogni molestia ed azione che potesse essere promossa da terzi in dipendenza della presente autorizzazione, restando L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, partita IVA 06409601009 - C.F. 97210890584 e, per essa, la DT-X Direzione Regionale per la Calabria, Ufficio Affari Generali e la società RIM TR Srl P. IVA 06755341218, con sede in San Giorgio a Cremano (NA), via Carceri Vecchie n. 12, direttamente responsabili di ogni danno, diretto o indiretto, che dovesse verificarsi per effetto della presente sul demanio marittimo e verso terzi.

ART. 10 NORME FINALI

Trovano applicazione le ordinanze richiamate in premessa, nonché eventuali altre disposizioni emanate da Autorità competenti per quanto non in contrasto con le norme contenute nella presente Ordinanza.

ART. 11 SANZIONI

I contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a cose, a loro stessi e/o a terzi in conseguenza dell'illecito comportamento, e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99.

ART. 12 PUBBLICAZIONE ED ESECUZIONE

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sarà pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale, oltre che affissa all'albo d'ufficio della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro.

ART. 13 ENTRATA IN VIGORE

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.

Gioia Tauro, 01/08/2024

IL DIRIGENTE
DELL'AREA DEMANIO - PATRIMONIO - LAVORO
PORTUALE
Dott. Pasquale FARAONE

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.

Dott. Pasquale FARAONE

IL PRESIDENTE

A.I. (CP) Andrea AGOSTINELLI